

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI C.S.A.T. Volontariato (ODV) del 05 MARZO 2022

Alle ore 15,30 regolarmente convocata con affissione in bacheca sociale e tramite media (WhatsApp ed e-mail), si riunisce in seconda convocazione l'assemblea straordinaria dei soci del C.S.A.T. Volontariato.

Sono presenti n° 15 soci volontari (3/4 dei n°20 iscritti). Risultando pertanto valida, elegge presidente dell'assemblea il dott. G. Mannari e segretario verbalizzante il sig. Ferrando Pietro. L'assemblea si svolge in presenza ed in osservanza delle normative anti covid, con posti a sedere distanziati e sanificati e con uso di mascherine indossate da tutti i partecipanti.

Vengono letti i Rendiconti.

Consuntivo gestione 2021 "Entrate" per € 2.570,85, "Uscite" per € 2.886,91, residuo debito che sommato al "residuo credito 2020", porta al 31.12.2021 un "saldo attivo" di € 687,94.

Rendiconto preventivo per il 2022, vede "Entrate" ed "Uscite" per € 3.587,94

Entrambi i rendiconti vengono approvati all'unanimità.

Viene illustrato ai presenti dal Presidente dott. Mannari e da P. Paolo Scafio, che la prevista "fusione" del CSAT ODV nella A.S.D. Centro Sub Alto Tirreno, necessitando per la sua delibera di una "maggioranza qualificata" dei 3/4 dei soci ASD (una presenza di oltre 250 soci), è difficilmente attuabile, per cui anche con il consiglio del ns. Commercialista, la CSAT ODV verrà tenuta attiva, anche se con attività ridotta e semplificata.

L'attuale Statuto CSAT Volontariato, secondo la nuova legislazione prevista per il "Terzo Settore" (Volontariato) non è più valido e quindi viene modificato ed aggiornato alla nuova normativa, per poter accedere al "RUNT" (Registro Unificato Nazionale Terzo settore) sulla base di una bozza già inviata e discussa con "CESVOT" ed adattata per quanto possibile alla nostra realtà, dal ns. Commercialista dott. Podestà.

Il nuovo Statuto viene letto dal segretario dell'assemblea.

In sintesi contiene oltre alle nuove normative e riferimenti di legge obbligatori, le ns. specifiche finalità, scopi ed attività, la permanenza in carica biennale dei consiglieri, la loro riduzione alla prossima scadenza di mandato (nel 2023), dagli attuali 15, a 7 o 9 consiglieri, il voto solo in presenza e l'assenza (x la legge opzionale) dell'organo di controllo/revisori dei conti, vista l'esiguità della gestione economica prevista e comunque tutelata dal successivo art 11.

L'assemblea approva a maggioranza il nuovo STATUTO

Nb: il socio Biancolini G., solo per quanto riguarda la "non" nomina dei revisori dei conti si astiene. Si darà quindi incarico al ns. Commercialista di registrare il nuovo Statuto, che sarà poi trasmesso alle sedi competenti. (RUNT, Regione Toscana, Comune di Massa, Proci, Cesvot, UISP ecc.).

Non essendoci altro da discutere l'assemblea si scioglie

Firmato: Il Presidente G. Mannari

Il Segretario/Verbalizzante P. Ferrando

STATUTO
Organizzazione di Volontariato (C.S.A.T. O.D.V.)

ART. 1
(Denominazione, sede e durata)

E' costituita fra i presenti, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato "Codice del Terzo settore") e successive modifiche, una associazione avente la seguente denominazione **CENTRO SUB ALTO TIRRENO ODV**, da ora in avanti denominata "associazione", con sede legale nel Comune di MASSA e con durata illimitata.

ART. 2
(Scopo, finalità e attività)

L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati:

- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente ed all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, iniziative di prevenzione e contro l'inquinamento dell'ambiente marino, campagne per la sicurezza in acqua, anche con il coinvolgimento delle istituzioni ed organi di stampa, proposte di riforme legislative nella pratica dell'attività subacquea e nell'utilizzo delle risorse marine, protezione marina e costiera, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, iniziative per lo sviluppo e la conoscenza dell'ambiente marino e subacqueo rivolte alla comunità come: convegni, incontri a tema, mostre acquario logiche, di conchiglie, di fotografia e foto sub, video sub, speleologia, archeologia subacquea ed attività nautiche connesse, campagne per la sicurezza in acqua, anche con il coinvolgimento delle istituzioni ed organi di stampa, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

- protezione civile, soccorso in mare ed in caso di esondazioni e calamità ed ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni.

- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi - attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ART. 3
(Ammissione e numero degli associati)

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.

Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare all'Organo di amministrazione una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- liberatoria sottoscritta e firmata, che acconsenta al trattamento dei propri dati personali, resi ai sensi degli art.13/14 del GDPR 2016/679 reg. Europeo EU. (privacy) o successivi.

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'Organo di amministrazione, nel libro degli associati.

L'Organo di amministrazione deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'Organo di amministrazione, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto per cassa.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:

se "ordinaria":

- nomina e revoca i componenti degli organi associativi;
- approva il rendiconto per cassa;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera su tutti gli oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione e sottoposti al suo esame dal C.D.
- delibera ed approva sui regolamenti interni;
- delibera sulla esclusione degli associati.

se "straordinaria"

- delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento;
- delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione.
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea "ordinaria" è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto in assemblea "straordinaria" occorre la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento trasformazione, fusione scissione dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, in assemblea "straordinaria" occorre il voto favorevole di almeno $\frac{2}{3}$ degli associati.

In assemblea straordinaria per le altre deliberazioni sarà necessaria, comunque in prima convocazione la presenza di almeno $\frac{2}{3}$ dei soci ed in seconda convocazione almeno $\frac{1}{3}$ dei soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 8

(Organo di amministrazione, Consiglio Direttivo)

L'Organo di amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi.

In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- predisporre il rendiconto di cassa (e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di legge);
- compilare e proporre e i regolamenti interni
- predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio;
- deliberare l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- deliberare le azioni disciplinari nei confronti degli associati;
- stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o ad essa affidati.

La sua convocazione è fatta mediante avviso da apporre nei locali della sede sociale, o mediante posta elettronica (e-mail) o messaggeria telefonica (APP di gruppo) e può essere richiesta dal Presidente e/o due componenti del Consiglio Direttivo in carica.

In caso di dimissioni o mancanza di uno o più componenti il C.D. provvede a sostituirli tramite cooptazione. In caso fossero la metà più uno dei membri in carica, verrà convocata l'Assemblea per provvedere a nuove elezioni.

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti da n° 7 (sette) a n° 9 (nove), nominati dall'Assemblea per la durata di due anni e sono rieleggibili.

Tutti gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati: si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

ART. 15
(Bilancio di esercizio)

L'associazione deve redigere il rendiconto per cassa annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Esso è predisposto dall'Organo di amministrazione, viene approvato dalla Assemblea entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il rendiconto di cassa e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore.

L'Organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

ART. 16
(Libri)

L'associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Gli associati hanno diritto di esaminare in sede i suddetti libri associativi secondo le seguenti modalità:

- Con richiesta scritta al Presidente od organo di amministrazione, concordandone modalità e tempi.
- Esaminando libri e documentazione e richiesta, esclusivamente nei locali amministrativi dell'associazione ed in presenza di almeno un Consigliere o Segretario e/o Tesoriere.

ART. 17
(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

ART. 18
(Lavoratori)

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ART. 19
(Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo)

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

ART. 20
(Rinvio)

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

